



WWW.ALIPLASTSPA.COM
WWW.SISTEMAPARI.COM

sistema pari

Piano per la gestione Autonoma dei Rifiuti
di Imballaggio

Guida alla gestione autonoma

I036 rev. 04 del 16.02.2016

INDICE

1	INFORMAZIONI GENERALI	3
1.1	Cos'è il Sistema PARI	3
1.2	A che produzioni si riferisce il Sistema PARI	5
1.3	Il riconoscimento del sistema ed il coinvolgimento degli utilizzatori	7
2	LA TRACCIABILITÀ E L'INFORMAZIONE	9
2.1	Il marchio di tracciabilità	9
2.2	I veicoli dell'informazione	9
2.3	I documenti ufficiali	11
3	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	12
3.1	Esposizione in fattura del CGP: Acquisto dell'imballaggio	12
3.2	Esposizione in fattura del CGP: Vendita dell'imballaggio dopo l'utilizzo	12
3.3	Dichiarazioni per attività di export	14
3.3.1	Procedura CONSUNTIVA	15
3.3.2	Procedura PREVENTIVA	15
3.3.3	Esportazione indiretta	18
4	ORGANIZZARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PARI	19
4.1	Dove di origina il rifiuto PARI	19
4.2	Come riconoscere il rifiuto PARI	19
4.3	Raccolta ed avvio a riciclo	20
5	ISTRUZIONI ALL'UTILIZZO DEI MODELLI PARI	21
5.1	Informativa ed anagrafica CONAI POLIECO PARI	21
5.2	Informazioni PARI dopo la prima cessione	21
5.3	Procedura export CONSUNTIVA	22
5.4	Procedura export PREVENTIVA	23
5.5	Sintesi dei meccanismi di esenzione	24


1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 COS'È IL SISTEMA P.A.R.I.

Il Sistema PARI (Piano per la gestione Autonoma dei Rifiuti di Imballaggio) è un sistema di gestione autonoma dei “propri” rifiuti di imballaggio, previsto dall'art. 221 del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii)¹. È stato sviluppato da Aliplast in qualità di produttore di imballaggi in PE-LD (Film) e si basa sulla capacità dell'azienda di **raccogliere ed avviare a recupero almeno il 60% dei propri imballaggi immessi al consumo**. Il tutto favorito da una capillare rete di raccolta distribuita sull'intero territorio nazionale

L'ammontare di imballaggi immessi sul mercato, sui quali calcolare gli obiettivi di recupero, viene calcolato considerando quelli destinati a diventare rifiuti sul territorio nazionale. Viene quindi esentata dal pagamento del Costo di gestione PARI la quota destinata ad essere esportata assieme alle merci che contiene [vedi 3.3 – Esenzioni per attività di export]

Il Sistema PARI permette di sviluppare un circuito virtuoso di economia circolare, da imballaggio → a rifiuto → a nuovo imballaggio, in un settore tipicamente caratterizzato da un modello di economia “lineare”, garantendo l'immissione sul mercato di nuove materie prime partendo dai rifiuti. Il modello circolare del Sistema viene riepilogato nello schema che segue.



I passaggi evidenziati in **ROSSO** rappresentano il ciclo di produzione dell'imballaggio, quelli evidenziati in **VERDE** la gestione del rifiuto.

¹ Art. 221, c. 3: “Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all’art. 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale...”;

I principali requisiti a cui norma richiede di assolvere per ottenere il riconoscimento del Sistema autonomo sono: l'implementazione di un sistema che risulti **efficiente, efficace ed economico**, la dimostrazione della capacità di **raggiungimento degli obiettivi** di recupero e riciclaggio, **l'informazione di utilizzatori ed utenti finali** in merito alle modalità adottate, la **copertura del territorio nazionale** e la **capacità di tracciare i "propri" rifiuti** di imballaggio. Il rispetto di questi requisiti ha permesso al Sistema PARI di ottenere il riconoscimento, grazie all'integrazione delle attività finalizzate all'ottemperanza dei requisiti stessi in ogni singola fase del ciclo di vita dell'imballaggio, come illustrato di seguito.

1. Informazione del Cliente – Produzione imballo marchiato: nell'ambito della gestione commerciale, ed in particolare in fase di acquisizione del Cliente/Utilizzatore, è compito dell'ufficio commerciale e della forza vendita, supportati dall'ufficio PARI, fornire sia le informazioni di base sui principi di funzionamento del sistema, che gli strumenti per accedere ad informazioni maggiormente dettagliate sui singoli aspetti. L'informativa provvede, oltre a spiegare il funzionamento del Sistema PARI e dei principali adempimenti collegati, ad elencare le tipologie di film in polietilene (PE) non rientranti nel sistema ed i relativi sistemi di gestione, dove presenti. All'Utilizzatore viene chiesto, una volta acquisite le necessarie informazioni, di confermare la ricezione e comprensione delle stesse, ed in funzione dell'utilizzo del prodotto, dichiarare in quale modalità di gestione rientri.

L'imballaggio PARI, in fase di produzione, **viene contraddistinto da un apposito marchio**, che assolve a due diverse funzioni:

- Permettere all'utente finale, o a chi si trovi a detenere il rifiuto marchiato PARI, di entrare in contatto con Aliplast per organizzare la raccolta;
- Riconoscere, in fase di raccolta ed avvio a riciclo, il rifiuto marchiato PARI dagli altri quantificandone l'ammontare.

www.sistemapari.com
Contattaci per organizzare la raccolta PARI



800.01.55.00
Prodotto riciclato riciclabile
Esente da Contributo CONAI



PE-LD
info@sistemapari.com

Le informazioni di dettaglio sul Sistema PARI possono essere reperite sul sito web www.sistemapari.com, dove sono disponibili per il download sia la presente Guida che i singoli moduli. L'accesso è disponibile **anche utilizzando il QR Code** apposto sia sul marchio di tracciabilità che sul materiale di comunicazione dedicato al Sistema, il tutto si affianca al numero verde dedicato **800.01.55.00** (attivo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì). Le dimensioni al vivo del marchio di tracciabilità sono 74 x 42 mm e la posizione è personalizzabile in funzione delle esigenze del cliente.

2. Fornitura e vendita dell'imballaggio marchiato: Aliplast provvede a fatturare la vendita al Cliente, riportando gli estremi dell'esenzione dal Contributo Ambientale, ed esponendo il Costo di gestione PARI al netto di eventuali plafond di esenzione [vedi paragrafo 3.3 della guida]. Mensilmente Aliplast misura, in base alla fatturazione, l'immesso a consumo su territorio nazionale diviso



in: quantitativi assoggettati (destinati a diventare rifiuti sul mercato italiano), quantitativi esenti (destinati all'esportazione). Sul totale dei quantitativi assoggettati verrà calcolato l'obiettivo di recupero stabilito dalla norma.

3. Ciclo di vita dell'imballaggio – Generazione del rifiuto: gli imballaggi prodotti da Aliplast sono principalmente terziari, impiegati come imballaggi di protezione e trasporto delle merci da parte di utilizzatori industriali verso i propri clienti. Dalle analisi di mercato condotte da Aliplast risulta che, ad oggi, oltre il 50% dell'immesso a consumo sia destinato al settore dell'edilizia, dei pavimenti e dei

rivestimenti e che, un'altra parte significativa, venga impiegata per l'imballo di mobili e componenti di arredo. Gli utenti finali dell'imballaggio sono quei soggetti che, una volta ricevuta la merce imballata, tolgono l'imballo, facendo terminare la funzione protettiva dello stesso e generando di conseguenza il rifiuto.

Il costo di gestione PARI, per l'anno 2015, è fissato in 90 €/ton.

4. Raccolta su superficie nazionale: il Sistema PARI si riferisce, come noto, ai rifiuti di imballaggi generati dal Sistema autonomo sul territorio nazionale. Dopo che l'imballo è diventato rifiuto, lo stesso deve essere conferito a soggetti idonei ad effettuare la raccolta:

- In via prioritaria, trattandosi di rifiuti di imballaggi principalmente terziari, verranno conferiti a raccoglitori appartenenti al cosiddetto “circuito indipendente”, dei quali fa parte la stessa Aliplast; l’azienda opera, su tutto il territorio nazionale, direttamente o tramite raccoglitori terzi specializzati. È possibile organizzare il ritiro dei propri scarti: **contattando il Numero Verde 800.01.55.00 (attivo dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì), tramite l’indirizzo mail info@sistemapari.com o accedendo (anche tramite il QR Code presente sul marchio PARI) al sito www.sistemapari.com**;
- Può accadere che piccole attività artigianali, commerciali o superfici assimilate ai circuiti della raccolta differenziata, conferiscano il rifiuto rientrante nel Sistema PARI nella stessa raccolta differenziata e che, tale rifiuto, venga successivamente gestito nei circuiti di selezione ed avvio a recupero del sistema nazionale CONAI. È compito di CONAI e del Sistema PARI siglare apposite convenzioni per assicurare il ritiro (o la copertura dei costi di raccolta) di eventuali rifiuti PARI in ingresso a questo circuito, **fermo restando che il circuito di riferimento rimane quello indipendente.**

5. Verifica dei quantitativi di rifiuti marchiati in ingresso: Aliplast misura i “propri” rifiuti avviati a riciclo, in ingresso al proprio stabilimento, tramite procedure standardizzate che prevedono l’esecuzione di apposite analisi merceologiche sui diversi conferitori di rifiuto tali da determinare il quantitativo di rifiuti PARI presenti sul totale. A fronte di circa 9.000 tonnellate di imballaggi immessi sul territorio nazionale destinati a divenire rifiuto all’interno dello stesso, ricicliamo complessivamente 20.000 tonnellate annue di rifiuti della medesima tipologia raccolti in Italia (di cui circa 6.300 marchiati PARI), oltre ad altre 10.000 tonnellate raccolte in altri Paesi Europei.

Il rapporto tra immesso a consumo e avvio a riciclo PARI permette di verificare il raggiungimento, ed il superamento, delle soglie richieste dalla norma, monitorando costantemente il raggiungimento degli obiettivi.

6. Processo di rigenerazione e reimmissione nel ciclo produttivo: i rifiuti in ingresso vengono avviati a riciclo, permettendo la produzione di materia prima seconda, ovvero il granulo rigenerato che verrà nuovamente impiegato all’interno del ciclo di produzione degli imballaggi, oppure venduto per la produzione di altri manufatti.



1.2 A CHE PRODUZIONI SI RIFERISCE IL SISTEMA PARI

Il Sistema PARI si riferisce ad un ambito ben delineato della produzione Aliplast, ovvero gli imballaggi flessibili in LDPE oggetto di prima cessione tra Aliplast S.p.A. e gli utilizzatori.

Per utilizzatori si intendono “*i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni*”² mentre la prima cessione è definita come la cessione che si verifica tra l’ultimo produttore (ovvero l’ultimo ad aver effettuato delle trasformazioni sul prodotto) ed il primo utilizzatore.


Quindi è possibile acquistare imballaggi PARI, direttamente da Aliplast, oppure da un commerciante di imballaggi che li abbia, a sua volta, acquistati direttamente. Chiaramente, il commerciante può vendere come imballaggi PARI solo quelli effettivamente acquistati da Aliplast in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI ed assoggettati al Costo di gestione PARI.

Gli imballaggi destinati a subire ulteriori trasformazioni prima dell’utilizzo non rientrano nel sistema di gestione autonoma, esulando dalla “prima cessione”. Ad esempio, nel caso in cui Aliplast venda, ad un cliente, delle bobine tubolari che verranno successivamente trasformati in sacchi dallo stesso, la stessa Aliplast venderà in esenzione completa dal Costo di Gestione PARI e sarà poi cura del cliente, all’atto della vendita dell’imballaggio finito, applicare il Contributo Ambientale e versarlo di conseguenza al CONAI.

I prodotti non destinati all’impiego come imballaggi (beni durevoli e non) non rientrano nel sistema di gestione autonoma, essendo lo stesso riferito esclusivamente agli imballaggi flessibili in LDPE.

Per semplicità di lettura, si presentano le principali casistiche di prodotti Aliplast rientranti nel Sistema PARI negli schemi che seguono.

² Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 218, comma 1, lettera s)



ESEMPIO 1 – Azienda che acquista il film PE Aliplast, ma non lo impiega come imballaggio

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un'impresa edile, che si occupa anche di lavori di intonacatura, tinteggiatura e restauri. Acquista da Aliplast bobina lineare in LDPE, che **non utilizza come imballaggio, in quanto serve come copertura per le superfici che non interessano la lavorazione**, per evitare di sporcarle. Ad esempio, dovendo tinteggiare una parete, la usa per rivestire il pavimento.

In questo caso, il manufatto Aliplast non viene impiegato come imballaggio, ma si tratta di un bene impiegato durante una lavorazione (la tinteggiatura). **Esula quindi dal campo di applicazione del Sistema PARI**, ed in quanto bene rientra nelle competenze del Consorzio POLIECO, il quale definisce il contributo da applicare.

Per quanto riguarda la definizione di "beni in polietilene" e le modalità di applicazione del Contributo POLIECO, vi invitiamo a visitare il sito www.polieco.it, e/o contattare direttamente il Consorzio.

ESEMPIO 2 – Azienda che acquista il prodotto Aliplast come semilavorato destinato ad ulteriori trasformazioni

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è iscritto al CONAI in qualità di trasformatore. Acquista da Aliplast bobina tubolare termoretraibile, che provvede a tagliare e saldare, producendo cappucci copri-pallet che vende alle aziende utilizzatrici.

In questo caso, l'acquisto della bobina tubolare da Aliplast non è considerato "prima cessione", essendo il prodotto destinato a subire ulteriori trasformazioni. Dopo la lavorazione, diviene imballaggio (i cappucci copri-pallet), e sarà cura di ROSSI MARIO s.r.l. applicare nelle fatture di vendita (trattandosi di "prima cessione") il relativo Contributo Ambientale CONAI e versarlo al Consorzio Nazionale, secondo le disposizioni di quest'ultimo.

Per maggiori informazioni sul Contributo Ambientale CONAI fare riferimento alla Guida CONAI, scaricabile dal sito www.conai.org.

ESEMPIO 3 – Azienda che acquista il prodotto Aliplast come imballaggio per i propri prodotti

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un mobilificio, che acquista da Aliplast film termoretraibile per imballare i propri prodotti.

In questo caso, **si tratta di una "prima cessione"** di un imballaggio finito (tra l'ultimo produttore – Aliplast – ed il primo utilizzatore – ROSSI MARIO s.r.l.) e **rientra nelle competenze del Sistema PARI**. L'acquisto di questo imballaggio sarà quindi **esente dal Contributo Ambientale CONAI, ed assoggettato al Costo di Gestione PARI**.

ESEMPIO 4 – Azienda che acquista l'imballaggio finito per rivenderlo

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un **commerciante/rivenditore di imballaggi**. Acquista da Aliplast cappucci in film PE-LD termoretraibile per poi rivenderli ai propri Clienti. Come già detto, l'art. 218, c.1, lettera s) del D.lgs. 152/06, definisce come utilizzatori “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”, pertanto **anche il rivenditore è considerato un utilizzatore**, e quella che avviene tra ROSSI MARIO s.r.l. ed Aliplast viene considerata una “prima cessione”. L'acquisto di questo imballaggio sarà quindi **esente dal Contributo Ambientale CONAI, ed assoggettato al Costo di Gestione PARI**.

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. rivende i cappucci a BIANCHI LUIGI S.p.A., che, in quanto produttore di arredo urbano, acquista i cappucci in termoretraibile per imballare i propri prodotti. Tali cappucci sono nati all'interno del Sistema PARI, per cui **ROSSI MARIO s.r.l. venderà a sua volta in esenzione dal Contributo Ambientale CONAI ed in assoggettamento al Costo di gestione PARI**.

L'utilizzatore PARI, che acquista l'imballaggio successivamente alla prima cessione (ovvero il cliente del rivenditore), **rientra in ogni caso tra i destinatari di questa Guida** dovendo assoggettarsi ad una parte degli adempimenti, in modo particolare per quanto riguarda l'esposizione in fattura del Costo di gestione PARI.

Per quanto riguarda l'applicazione del Costo di gestione PARI, o in alternativa del Contributo POLIECO e del Contributo Ambientale CONAI, secondo le casistiche sopra riportate, **è possibile fare riferimento all'informativa I035 ed al modello R110** [vedi 5.1 “Informativa ed Anagrafica CONAI POLIECO PARI”].

Ovviamente, oltre ai casi di cui sopra, esulano dal Sistema PARI le altre produzioni Aliplast, come il Film Rigido in PET (Lastra) ed i Polimeri:

- La Lastra in PET è un semilavorato destinato solitamente a subire ulteriori trasformazioni (p.es. termoformatura) prima di divenire un imballaggio. Per questo non viene assoggettato al Contributo Ambientale CONAI a meno di non essere ceduto ad un “autoprodotto”³: questo è tenuto a versare il Contributo al proprio fornitore di semilavorato/materia prima, il quale dovrà successivamente dichiararlo e versarlo al Consorzio;
- I Polimeri possono essere assoggettati al Contributo POLIECO nel caso in cui siano destinati ad essere trasformati in beni in polietilene⁴.

1.3 IL RICONOSCIMENTO DEL SISTEMA ED IL COINVOLGIMENTO DEGLI UTILIZZATORI

La gestione dei rifiuti d'imballaggio è in carico ai produttori ed agli utilizzatori dei nuovi imballaggi. La normativa pone in capo al produttore la possibilità di scegliere quale modalità adottare per soddisfare quest'obbligo: porre in essere un sistema di tipo cauzionale, aderire a CONAI (e delegare l'assoluzione degli obblighi tramite il pagamento del Contributo Ambientale) o porre in essere un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio che deve dimostrare di⁵:

- Gestire i **propri** rifiuti di imballaggio **sull'intero territorio nazionale**;
- Essere organizzato secondo principi di **efficienza, efficacia, economicità**;
- Essere **effettivamente ed autonomamente** funzionante;
- Conseguire **gli obiettivi di riciclo e recupero** assegnati;
- Essere idoneo a garantire **l'informazione di utilizzatori ed utenti finali**.

Per ottenere il riconoscimento, il produttore, deve presentare istanza corredata da idonea documentazione all'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, i cui compiti oggi sono svolti dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente (di qui in avanti DGRIN). La DGRIN dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte di CONAI si pronuncia in merito al riconoscimento, fermo restando che prima che questo sia definitivo ed il produttore possa esimersi dall'applicazione del Contributo

³ Autoprodotto: “impresa che acquista materie prime (o semilavorati) per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte” (cfr. “Guida CONAI 2015” pg. 81-83 e modello CONAI 6.4).

⁴ Per la definizione di beni in polietilene, e le modalità di assoggettamento al Contributo, si visiti il sito istituzionale del Consorzio POLIECO www.polieco.it

⁵ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 221.

Ambientale CONAI, è necessario che venga accertato l'effettivo funzionamento del Sistema e ne venga data comunicazione allo stesso CONAI.

Trattandosi di un sistema autonomo, promosso ed organizzato da un solo produttore (e non in forma associata con altre aziende), ed essendo applicato a tutti gli imballaggi flessibili in PE prodotti dallo stesso, il Sistema PARI non comporta forme di "adesione" come per i sistemi consorziali, che hanno una categoria di consorziati dedicata agli utilizzatori. Gli imballaggi PARI beneficiano dell'esenzione dal Contributo Ambientale CONAI in quanto vengono gestiti in un circuito a sé stante, e per questo pagano solo il Costo di gestione PARI.

Acquistare imballaggi flessibili in PE da Aliplast, significa accettare di assoggettarsi alle procedure del Sistema PARI. Essendo questo trasversale alla normale attività commerciale, all'utilizzatore, oltre ad una contribuzione inferiore, viene illustrato il vantaggio ambientale di impiegare imballaggi in plastica riciclata e l'appartenenza elettiva di questi ad un circuito di raccolta dedicato cui l'utilizzatore si può rivolgere per organizzare la gestione del rifiuto. Non è possibile, per l'utilizzatore, richiedere l'assoggettamento al Contributo Ambientale CONAI degli imballaggi rientranti nel sistema autonomo.

Informazioni sui sistemi autonomi riconosciuti ed in corso di riconoscimento sono reperibili sul sito del Ministero dell'Ambiente dove è possibile scaricare, nel caso del Sistema PARI, il decreto direttoriale 5201/TRI/DI/R che ne sancisce il riconoscimento (<http://www.minambiente.it/pagina/sistemi-autonomi-riconosciuti-la-gestione-dei-rifiuti-di-imballaggio>).



2. LA TRACCIABILITÀ E L'INFORMAZIONE

2.1 IL MARCHIO DI TRACCIABILITÀ

Gli imballaggi rientranti nel Sistema PARI vengono immessi nel mercato contrassegnati da un apposito Marchio di tracciabilità che assolve a due differenti funzioni:

- Permette di **informare l'utente finale sulle modalità del sistema adottato** e di organizzare la raccolta del rifiuto PARI, tramite l'accesso alle informazioni garantite dall'indicazione del sito web, dal QR Code che rimanda allo stesso e dal Numero Verde 800.01.55.00 (attivo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì);
- Permette di **riconoscere i rifiuti generati dagli imballaggi PARI** da quelli della medesima tipologia, ma riconducibili ad altri produttori e, di conseguenza, consente all'impianto di riciclo di effettuare apposite analisi merceologiche per misurare l'avvio a riciclo del rifiuto ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero.

Il marchio, di dimensioni al vivo 50 x 50 mm, può essere apposto alternativamente in posizione centrale o laterale (sia a destra che a sinistra), in base a quanto concordato tra Utilizzatore e ufficio commerciale di Aliplast, con passi stampa di 350-500-700-1000 mm, come illustrato a titolo esemplificativo di seguito.



Dimensioni al vivo 50 x 50 mm

NOTE TECNICHE:

Il posizionamento standard del marchio è sul lato destro della bobina, ripetuto con un passo variabile da 350 a 1.000 mm circa tra una stampa e l'altra.

A seconda delle esigenze è possibile concordare, con l'ufficio commerciale di Aliplast o con il proprio agente di riferimento, un posizionamento differente (ad esempio centrato, oppure sull'altro lato).

Il marchio identificativo del Sistema PARI riporta già al suo interno il logo "04 - LDPE" come da standard ISO. L'apposizione viene quindi contestualizzata con quella del marchio PARI senza la necessità di riportarlo in altre posizioni.

2.2 I VEICOLI DELL'INFORMAZIONE


L'informazione in merito ai principi di funzionamento del Sistema, viene veicolata all'utilizzatore in primo luogo in fase di acquisizione. Qui, tramite l'informativa I035 [vedi 5.1 "Informativa ed Anagrafica CONAI POLIECO PARI"], vengono fornite le prime sintetiche informazioni sul Sistema PARI e, soprattutto, le indicazioni utili a reperire le informazioni di approfondimento ritenute necessarie. I canali dedicati agli approfondimenti sono:

- La presente Guida, sviluppata per contenere tutte le informazioni necessarie agli utilizzatori ed agli utenti finali degli imballaggi PARI, nonché ai produttori/detentori di rifiuti generati dagli stessi;
- Il sito web dedicato, www.sistemapari.com, rimanda ad una sezione specifica all'interno del più ampio e visibile sito istituzionale dell'azienda, dando in primo luogo spazio alle modalità di organizzazione della raccolta dei rifiuti PARI unitamente a tutte le spiegazioni necessarie sul sistema autonomo ed alla possibilità di accedere alla documentazione;

- Il **Numero Verde 800.01.55.00** (attivo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) e l'indirizzo info@sistemapari.com, tramite cui è possibile contattare il personale che si occupa della gestione del Sistema PARI, restando a disposizione dell'utilizzatore e dell'utente finale per fornire sia supporto su questioni di carattere generale che consulenza su tematiche specifiche;

Nel caso in cui il primo utilizzatore sia un rivenditore, e più in generale qualora ci sia la necessità di divulgare le informazioni di base sul sistema autonomo successivamente alla prima cessione, quindi dal rivenditore all'effettivo utilizzatore, piuttosto che dall'utilizzatore ai suoi clienti, viene messo a disposizione il modello M238 [vedi 5.2 "Informazioni PARI dopo la prima cessione"] da mettere su carta intestata dell'utilizzatore. Inoltre, qualora l'utilizzatore intenda divulgare le informazioni sul Sistema PARI a fini comunicativi, ovvero comunicare ai propri clienti (utenti finali), la scelta di impiegare imballaggi in plastica rigenerata, interamente riciclabili, per i quali è possibile organizzare una raccolta specialistica finalizzata all'avvio a riciclo, viene messo a disposizione il modello M239 [vedi 5.2 "Informazioni PARI dopo la prima cessione"], da mettere su carta intestata dell'utilizzatore.

Aliplast è presente ogni anno a diversi eventi, intesi sia come manifestazioni fieristiche (in qualità di espositore) che come convegni su diverse tematiche legate al mondo della sostenibilità ambientale e del packaging. In queste occasioni viene dato spazio ad approfondimenti anche sul Sistema PARI e sulle sue performance. Per restare aggiornati in merito alle partecipazioni di Aliplast, agli interventi presentati, alle iniziative promosse dall'azienda nonché sulla pubblicazione di nuovi documenti sul web è possibile registrarsi alla newsletter aziendale sul sito www.aliplastspa.com. Nelle attività dell'ufficio stampa dell'azienda, inoltre, viene dato spazio anche a specifici comunicati che riguardano il sistema autonomo. Il modello di seguito riporta schematicamente i flussi informativi del sistema PARI.



ESEMPIO 1 – Informativa da Aliplast al rivenditore, e dal rivenditore all'utilizzatore

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un rivenditore che acquista imballaggi finiti da Aliplast S.p.A. (che rientrano nel Sistema PARI) al fine di rivenderli ai propri clienti. Aliplast provvede a fornire al rivenditore l'informativa I035, e riceve dallo stesso il modello R110 debitamente compilato [vedi 5.1 "Informativa ed Anagrafica CONAI POLIECO PARI"]. Mette a disposizione dello stesso il modello M238, che ROSSI MARIO s.r.l. si impegna a mettere su carta intestata ed a divulgare ai clienti che utilizzano gli imballaggi PARI.

I clienti del rivenditore ROSSI MARIO s.r.l. (utilizzatori), informati tramite il modello M238, possono accedere tramite il sito www.sistemapari.com al modello M239, da impiegare per comunicare ai propri clienti (utenti finali) la scelta di impiegare un imballaggio riciclato, riciclabile e destinato a circuiti di raccolta specifici [vedi 5.2 "Informazioni PARI dopo la prima cessione"].

ESEMPIO 2 – Informativa da Aliplast all'utilizzatore, e dall'utilizzatore all'utente finale

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. è un utilizzatore che acquista imballaggi finiti da Aliplast S.p.A. (che rientrano nel Sistema PARI) al fine di imballare la propria merce. Aliplast provvede a fornire all'utilizzatore l'informativa I035, e riceve dallo stesso il modello R110 debitamente compilato [vedi 5.1 "Informativa ed Anagrafica CONAI POLIECO PARI"]. Mette a disposizione dello stesso il modello M239, che può essere impiegato per comunicare ai propri clienti (utenti finali) la scelta di impiegare un imballaggio riciclato, riciclabile e destinato a circuiti di raccolta specifici [vedi 5.2 "Informazioni PARI dopo la prima cessione"].

Sia ROSSI MARIO s.r.l. (utilizzatore) che i suoi clienti (utenti finali) **possono accedere a tutte le informazioni** sul sistema autonomo tramite il **Numero Verde 800.01.55.00**, l'indirizzo mail info@sistemapari.com, ed il sito www.sistemapari.com, raggiungibile anche grazie al QR Code presente sul marchio di tracciabilità dell'imballaggio.

2.3 I DOCUMENTI UFFICIALI

La normativa prevede che il produttore che gestisce un sistema autonomo riconosciuto produca, ogni anno, tre differenti documenti, atti a fornire le necessarie informazioni in merito ai risultati raggiunti dal sistema stesso, ed agli obiettivi e programmi in termini di prevenzione e di gestione operativa. Questi documenti sono:

- **Programma specifico di prevenzione⁶**: redatto contestualmente alla Relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente. Il Programma traccia gli obiettivi del sistema autonomo su base quinquennale e viene soggetto a verifica ed aggiornamento ogni anno per monitorare il raggiungimento degli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio e valutare gli esiti delle iniziative progettate in tema di prevenzione;
- **Relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente⁷**: prodotta ogni anno entro il 31/05, si riferisce all'anno solare precedente, tracciando un quadro completo degli avvenimenti che hanno interessato il Sistema autonomo, formulando delle prime previsioni circa le evoluzioni successive di immesso a consumo e raccolta e rendicontando i risultati raggiunti. Contiene anche l'elenco degli utilizzatori coinvolti nel corso dell'anno precedente, il Programma specifico di prevenzione ed eventuali osservazioni su possibili modifiche al quadro normativo che possano facilitare il raggiungimento degli obiettivi;
- **Piano specifico di prevenzione e gestione⁸**: prodotto ogni anno entro il 30/09, si riferisce all'anno solare successivo e traccia in modo dettagliato le iniziative poste in essere ai fini della prevenzione e del raggiungimento degli obiettivi. Rispetto al Programma specifico, di durata quinquennale e soggetto a verifica di anno in anno, presenta un maggior livello di dettaglio e contiene anche la pianificazione economica con la conseguente definizione del Costo di gestione PARI per l'anno successivo.

I documenti ufficiali vengono pubblicati, successivamente alla trasmissione ai soggetti previsti dalla norma, sul sito web dedicato al sistema PARI (www.sistemapari.com) e sono quindi disponibili alla consultazione.

⁶ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 221, c. 6: "I produttori di cui al comma 5 elaborano e trasmettono al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 225" e art. 225 "1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire i seguenti obiettivi: a) prevenzione della formazione di rifiuti di imballaggio; b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili; c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili; d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili; e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio. 2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre: a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni 5 anni e, nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale; b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a)".

⁷ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 221, c. 8: "Entro il 31 maggio di ogni anno i produttori di cui al comma 5 sono inoltre tenuti a presentare all'Autorità prevista dall'art. 207 ed al Consorzio nazionale imballaggi una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, comprensiva dell'indicazione degli utilizzatori che, fino al consumo, partecipano al sistema di cui al comma 3, lettere a) o c), del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel ciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa".

⁸ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 221, c. 7: "Entro il 30 settembre di ogni anno i produttori di cui al comma 5 presentano all'Autorità prevista dall'art. 207 e al Consorzio nazionale imballaggi un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, che sarà inserito nel programma generale di prevenzione di cui all'art. 225".

3. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CGP: Acquisto dell'imballaggio

Gli imballaggi in film LDPE finiti prodotti da Aliplast, **sono esenti dal Contributo Ambientale**.

Aliplast, nelle fatture di vendita, riporta i riferimenti dell'esenzione ed espone il Costo di gestione del Sistema PARI (di qui in avanti CGP). Sulle fatture di vendita degli imballaggi in Film LDPE, Aliplast riporta la dicitura "Esente da Contributo Ambientale CONAI ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.". Inoltre, il Costo di Gestione PARI è esposto per riga, indicando il quantitativo assoggettato e l'eventuale quantitativo in esenzione.

Le stesse modalità devono essere rispettate anche nel caso in cui l'acquisto non venga effettuato direttamente da Aliplast ma da un rivenditore. Nel caso in cui l'acquisto dal rivenditore contenga articoli rientranti nella gestione PARI ed altri articoli di natura diversa, il Costo di gestione PARI dovrà essere applicato solo agli articoli PARI, mentre per gli altri dovrà essere esposto il relativo contributo. Per permettere ad Aliplast di gestire correttamente la fatturazione, è necessario che il Cliente (Rivenditore o Utilizzatore), fornisca le necessarie informazioni in termini di impiego dell'imballaggio e della relativa contribuzione ambientale. [Vedi 5.1 "Informativa ed Anagrafica CONAI POLIECO PARI"]

NOTA: Il sistema autonomo non prevede una vera e propria "adesione" dell'utilizzatore, che non si deve iscrivere ad alcun Consorzio, diversamente da quanto avviene per il Sistema CONAI ed altri sistemi per le diverse tipologie di prodotto, di conseguenza **non comporta alcun costo per l'utilizzatore** a parte il versamento del Costo di gestione PARI. Per contro, trattandosi di un sistema autonomo ed indipendente rispetto ai consorzi collettivi, è **auspicabile contabilizzare separatamente** il Costo di gestione rispetto agli altri Contributi Ambientali. Infine gli imballaggi PARI **non devono essere conteggiati nelle dichiarazioni rilasciate ad altri sistemi**, p.es. nelle dichiarazioni export di CONAI.

3.2 ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CGP: Vendita dell'imballaggio dopo l'utilizzo

Il Costo di Gestione del Sistema PARI viene riversato sull'utente finale, il quale deve avere in fattura il riferimento al Sistema PARI. E' possibile decidere di esporre in fattura il Costo di gestione del Sistema PARI per referencia, oppure inserire la dicitura "*Imballaggi del Sistema PARI esenti da Contributo Ambientale CONAI. Art. 221 del D.Lgs. 152/06*".

Nel caso in cui si decida di esporre per referencia il Costo di gestione PARI, sarà necessario individuare il Costo di gestione unitario per ogni prodotto venduto. Successivamente, il Costo di gestione unitario andrà esposto in fattura per riga (indicando per singolo articolo la sua incidenza sul valore unitario, in una riga a parte) o per colonna (indicando separatamente il valore unitario ed Costo di gestione unitario sulla stessa riga). Inoltre, esponendo il Costo di gestione PARI è necessario riportare la dicitura "*Imballaggi del Sistema PARI esenti da Contributo Ambientale CONAI. Art. 221 del D.Lgs. 152/06*".

L'esposizione semplificata della sola dicitura "*Imballaggi del Sistema PARI esenti da Contributo Ambientale CONAI. Art. 221 D.lgs. 152/06*" non comporta l'esecuzione di distinzioni rispetto alle merci imballate con prodotti PARI e quelle imballate con prodotti di altri produttori. Infatti, si tratta di una dicitura di carattere informativo, che permette all'utente finale di sapere che, ove presenti, gli imballaggi PARI sono esenti dal CAC.

Gli imballaggi PARI sono riconoscibili, in quanto marchiati, e lo stesso marchio di tracciabilità riporta i riferimenti all'esenzione, permettendo all'utente finale di riconoscere con certezza i prodotti sui quali sono stati impiegati. Pertanto, è possibile stabilire l'adozione della dicitura di cui sopra in modo standard per tutte le fatture, demandando alla marchiatura l'onere di permetterne il riconoscimento.

Se necessario, Aliplast è a disposizione degli utilizzatori per fornire consulenza nella corretta determinazione del Costo di gestione unitario.

Assoggettare a Contributo Ambientale CONAI imballaggi acquistati da un sistema autonomo, rappresenta un illecito, così come assoggettare al Costo di Gestione PARI imballaggi acquistati al di fuori del sistema autonomo. Gli imballaggi acquistati da produttori aderenti al Sistema CONAI, quindi estranei al Sistema PARI, devono essere assoggettati al relativo Contributo Ambientale.

Si riportano di seguito due esempi utili alla comprensione di quanto sopra, unitamente ad uno schema riassuntivo degli stessi.

ESEMPIO 1 – ROSSI MARIO s.r.l. – Industria ceramica

La ditta ROSSI MARIO s.r.l. acquista cappucci in LDPE termoretraibile da Aliplast S.p.A. La fattura emessa da Aliplast avrà la seguente struttura:

	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Totale (€)
Fattura n.1	Cappuccio termoretraibile PE	10.000 kg	1,30 €/kg	€ 13.000,00
	Costo di gestione PARI (CGP)	10,000 ton	90,00 €/ton	€ 900,00
	Totale imponibile			€ 13.900,00

L'azienda utilizza i cappucci sui propri pallet di piastrelle, che poi vende esponendo il Costo di gestione PARI per COLONNA. Calcola, tramite una scheda extra contabile, che sull'articolo "Piastrella GRES 20x20" vengano utilizzati 100 gr. Di imballaggio PARI per ogni metro quadro. Quindi, se la "referenza" è il metro quadro, il Costo di gestione unitario sarà uguale a 0,0001 ton x 90 €/ton = 0,009 €. L'esposizione in fattura potrà essere la seguente:

	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	CGP unitario*	Totale (€)
Fattura n. 2	Piastrella GRES 20x20	500 mq	20,00 €/mq	0,009 €/mq	€ 10.004,50
	* Imballaggi del Sistema PARI esenti da Contributo Ambientale CONAI. Art. 221 D.lgs. 152/06.				

Esempio 2 – BIANCHI LUIGI S.p.A. (Rivenditore) – VERDI ANDREA s.r.l. (Industria ceramica)

La ditta BIANCHI LUIGI S.p.A. acquista cappucci in LDPE termoretraibile da Aliplast S.p.A. La fattura emessa da Aliplast avrà la seguente struttura:


	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Totale (€)
Fattura n.1	Cappuccio termoretraibile PE	10.000 kg	1,30 €/kg	€ 13.000,00
	Costo di gestione PARI (CGP)	10,000 ton	90,00 €/ton	€ 900,00
	Totale imponibile			€ 13.900,00

BIANCHI LUIGI S.p.A. rivende poi i cappucci al proprio Cliente, VERDI ANDREA s.r.l., assieme a del film estensibile non rientrante nel Sistema PARI:

	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Totale (€)
Fattura n.3	Cappuccio termoretraibile PE	10.000 kg	1,50 €/kg	€ 13.000,00
	Costo di gestione PARI (CGP)	10,000 ton	90,00 €/ton	€ 900,00
	Film estensibile PE	5.000 kg	1,00 €/kg	€ 5.000,00
	Contributo ambientale CONAI Plastica	5,000 ton	188 €/ton	€ 940,00
	Totale imponibile			€ 19.840,00

L'azienda utilizza i cappucci sui propri pallets di piastrelle, che poi vende senza esporre il Costo di gestione PARI, che viene "assorbito" nel Prezzo del prodotto. L'esposizione in fattura potrà essere la seguente:

	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Totale (€)
Fattura n. 4	Piastrella GRES 20x20	500 mq	20,009 €/mq	€ 10.004,50
	Contributo CONAI assolto			
	Imballaggi del Sistema PARI esenti da Contributo Ambientale CONAI. Art. 221 D.lgs. 152/06.			



3.3 DICHIARAZIONI PER ATTIVITÀ DI EXPORT

Gli imballaggi che vengono esportati escono dalle competenze del Sistema PARI (in quanto si riferisce esclusivamente al mercato nazionale) e pertanto sono esenti dal Costo di gestione PARI. Gli stessi, a seconda del Paese in cui vengono esportati, dovranno essere assoggettati alla normativa di riferimento. Al fine di poter esentare i quantitativi inviati all'estero, gli Utilizzatori possono utilizzare due diverse procedure, una basata sul rimborso a consuntivo ed una sull'esenzione preventiva (con conguaglio annuale), ovvero:

Procedura CONSUNTIVA: Consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi di imballaggi PARI esportati e chiedere il rimborso del Costo di Gestione PARI versato.

Procedura PREVENTIVA: Consiste nell'utilizzare il quantitativo di imballaggi esportati nell'anno precedente come plafond di esenzione per i quantitativi che verranno acquistati nell'anno in corso. Sulla base di tale plafond il produttore Aliplast S.p.A. o il rivenditore di imballaggi PARI, provvederà ad esentare i quantitativi destinati al mercato estero, salvo poi andare a fine anno a conguagliare i quantitativi esattamente esportati a consuntivo.

Nota: gli imballaggi PARI sono completamente estranei alla gestione CONAI. L'utilizzatore che provveda a richiedere esenzioni o rimborsi al Consorzio Nazionale Imballaggi deve aver cura di separare ed escludere il flusso PARI da tali richieste.

3.3.1 PROCEDURA CONSUNTIVA

Nel caso in cui un Utilizzatore, nel corso dell'anno, abbia acquistato imballaggi rientranti nel Sistema PARI, pagando il Costo di gestione e, successivamente, li abbia esportati (pieni e/o vuoti), può chiedere al proprio fornitore il rimborso del relativo Costo di gestione.

Per ottenere il rimborso, l'Utilizzatore deve inoltrare, al proprio fornitore, una richiesta utilizzando il **Modello R113 “Richiesta di rimborso – procedura CONSUNTIVA”** entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui ha esportato gli imballaggi (fa fede la data di spedizione del fax, o il timbro postale della lettera raccomandata AR, o la ricevuta di consegna della mail certificata).

L'utilizzatore che abbia utilizzato la procedura consuntiva può, al momento della richiesta di rimborso, attuare il passaggio alla procedura preventiva per l'anno in corso. Possono accedere direttamente alla procedura preventiva PARI tutti gli utilizzatori che facciano già uso della procedura semplificata (ex ante) di CONAI.

[Vedi 5.3 “Procedura export CONSUNTIVA”]

3.3.2 PROCEDURA PREVENTIVA

La procedura preventiva si basa sulla determinazione previsionale dei quantitativi di imballaggi destinati al mercato estero sulla base dei quantitativi effettivamente esportati l'anno precedente. Questo quantitativo viene definito “Plafond” il quale viene espresso dalla percentuale ottenuta dal rapporto tra la quantità di imballaggi venduti all'estero ed il totale degli imballaggi venduti nell'anno solare precedente. I quantitativi vengono espressi in tonnellate.

La percentuale di Plafond ha durata di un anno, dal 1° marzo dell'anno di riferimento fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo (**le dichiarazioni inviate prima di fine febbraio diverranno comunque effettivamente operative dal 1° marzo**) e, sulla base di tale percentuale, ad ogni singola fatturazione, i quantitativi destinati all'estero verranno esentati dall'applicazione del Costo di gestione PARI.

L'Utilizzatore che richiede l'esenzione preventiva è tenuto a compilare il modello R111, **seguendo le istruzioni riportate nella sezione 5 della Guida (Istruzioni all'utilizzo dei Modelli PARI).**

Il **Modello R111 “Dichiarazione dell'utilizzatore per attività di export – procedura PREVENTIVA”**, deve essere inviato al proprio fornitore di imballaggi PARI entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro della raccomandata A/R o la ricevuta di consegna della mail certificata).


Il Plafond di esenzione verrà esposto sulle fatture di vendita emesse dal fornitore indicando, separatamente, i quantitativi effettivamente assoggettati al Costo di Gestione PARI.

[Vedi 5.4 “Procedura export PREVENTIVA”]

Per dare maggiore chiarezza a quanto suesposto, si riepilogano in modo schematico le seguenti casistiche:

- Utilizzatore dell'imballaggio (sia acquisto diretto da Aliplast che acquisto da un rivenditore): Procedura CONSUNTIVA;
- Utilizzatore dell'imballaggio (sia acquisto diretto da Aliplast che acquisto da un rivenditore): Procedura PREVENTIVA;
- Rivenditore dell'imballaggio: procedura CONSUNTIVA;
- Rivenditore dell'imballaggio: procedura PREVENTIVA;


Utilizzatore dell'imballaggio: Procedura CONSUNTIVA



Sintesi della schematizzazione: l'utilizzatore che non abbia precedentemente ottenuto alcun plafond di esenzione acquista l'imballaggio PARI pagando il Costo di gestione PARI sull'intero importo.


A consuntivo, provvede a quantificare gli imballaggi venduti (assieme alle merci che sono destinati a contenere) in Italia ed all'estero. Tramite il modello R113, provvede a richiedere il rimborso per la quota ceduta fuori dal territorio nazionale, che quindi esula dalla gestione autonoma.

Utilizzatore dell'imballaggio: Procedura PREVENTIVA



Sintesi della schematizzazione: l'utilizzatore che abbia già ottenuto un plafond di esenzione, nel corso dell'anno acquista l'imballaggio PARI versando il Costo di gestione solo sulla quota che si ritiene debba essere destinata al mercato nazionale. A consuntivo, provvede a determinare i quantitativi reali di imballaggi venduti (assieme alle merci che sono destinati a contenere) in Italia ed all'estero. Tramite il modello R111 provvederà in primo luogo a verificare la correttezza del plafond, ed a conguagliare il costo di gestione versato in base all'esportazione effettiva, ed in secondo luogo a calcolare il nuovo plafond, che avrà validità a partire dal 1° marzo dell'anno di presentazione della dichiarazione, fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

Rivenditore dell'imballaggio: procedura CONSUNTIVA



Sintesi della schematizzazione: nel caso del rivenditore, lo stesso può scegliere di pagare il costo di gestione PARI sul 100% del materiale acquistato, e richiedere rimborso a consuntivo dopo aver misurato sia l'esportazione diretta che quella indiretta.

Esportazione diretta: i quantitativi di imballaggi venduti direttamente ad utilizzatori all'estero, misurabili e verificabili dai documenti contabili di vendita.

Esportazione indiretta: è rappresentata dai quantitativi di imballaggi esportati dagli utilizzatori dopo l'utilizzo, ovvero assieme alle merci che sono destinati a contenere. Gli utilizzatori che acquistano dal rivenditore possono scegliere tra le due differenti procedure previste dal sistema, ovvero la richiesta di rimborso a consuntivo, o l'esenzione preventiva con plafond e conguaglio su base annua.

In ogni caso, il quantitativo degli imballaggi esportati dal rivenditore sarà pari alla somma delle proprie esportazioni e di quelle dichiarate dai clienti.

Rivenditore dell'imballaggio: procedura PREVENTIVA


Sintesi della schematizzazione: nel caso del rivenditore, lo stesso può aderire, contestualmente ad una richiesta di rimborso effettuata tramite il modello R113, alla procedura Preventiva, richiedendo l'assegnazione del plafond sulla base delle esportazioni effettuate nel corso dell'anno precedente. Queste vengono calcolate come per il caso precedentemente, ovvero misurando a consuntivo dopo aver misurato sia l'esportazione diretta che quella indiretta.

Esportazione diretta: i quantitativi di imballaggi venduti direttamente ad utilizzatori all'estero, misurabili e verificabili dai documenti contabili di vendita.

Esportazione indiretta: è rappresentata dai quantitativi di imballaggi esportati dagli utilizzatori dopo l'utilizzo, ovvero assieme alle merci che sono destinati a contenere. Gli utilizzatori che acquistano dal rivenditore possono scegliere tra le due differenti procedure previste dal sistema, ovvero la richiesta di rimborso a consuntivo, o l'esenzione preventiva con plafond e conguaglio su base annua.

In ogni caso, il quantitativo degli imballaggi esportati dal rivenditore sarà pari alla somma delle proprie esportazioni e di quelle dichiarate dai clienti.

Il plafond assegnato al rivenditore sarà dato dal rapporto tra gli imballaggi esportati complessivi (export diretto + export indiretto) e gli imballaggi complessivamente venduti.



3.3.3 ESPORTAZIONE INDIRECTA

Tra gli utilizzatori "diretti" dell'imballaggio PARI esistono aziende che si affidano a distributori per la commercializzazione dei propri prodotti e che, quindi, non esportano direttamente ma indirettamente, tramite aziende terze. Questa categoria di utilizzatori può comunque usufruire delle procedure di esenzione, anche per i quantitativi esportati dal distributore, richiedendo allo stesso una dichiarazione in cui:

- Comunica i quantitativi di imballaggi PARI esportati e la modalità utilizzata per calcolarli;
- Si impegna a non inserire tali quantitativi in altre dichiarazioni di esenzione o di richiesta di rimborso, né relative agli imballaggi PARI, né relative al sistema CONAI.

L'utilizzatore, sulla base della comunicazione del proprio distributore, che deve essere effettuata su carta intestata e trasmessa a mezzo posta certificata, fax o raccomanda A/R, provvede a scorporare tali quantitativi da quelli venduti in Italia e ad aggiungerli a quelli venduti all'estero.

Come per le altre procedure, Aliplast è a disposizione dell'utilizzatore per fornire supporto nella corretta redazione delle dichiarazioni.

4. ORGANIZZARE LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PARI

4.1 DOVE SI ORIGINA IL RIFIUTO PARI

La produzione di imballaggi da parte di Aliplast consiste principalmente in “imballaggi terziari⁹ di protezione e trasporto” tra i quali sono presenti cappucci copri-pallet, bobine soffiattate destinate all’imballo industriale, bobine tubolari, sacchi industriali di grandi dimensioni, fogli in polietilene di completamento dell’imballo (p.es. impiegati assieme al film estensibile nel confezionamento delle merci per il trasporto). Vengono inoltre prodotti, in misura minore (meno del 5% dell’impresso totale), imballaggi secondari¹⁰, in particolare modo i cosiddetti fardelli destinati al settore alimentare, p.es. bevande, conserve e prodotti simili. Proprio per la loro natura, gli imballaggi PARI non sono destinati ad arrivare a casa del cittadino e quindi divenire rifiuti urbani destinati al circuito della raccolta differenziata, bensì dovrebbero rientrare nei canali dei cd. rifiuti speciali, generati da attività industriali, artigianali e commerciali, e venire di conseguenza conferiti sul libero mercato a reti di raccoglitori indipendenti che ne curino la selezione e l’avvio a riciclo.

Quando ad impiegare le merci imballate con materiale PARI sono piccoli artigiani, superfici assimilate ai rifiuti urbani, piccole attività commerciali, questi potrebbero erroneamente¹¹ conferire i rifiuti terziari (compresi quindi i rifiuti PARI), al servizio pubblico di raccolta o alle isole ecologiche presenti sul proprio territorio e, pertanto venire gestiti in tale circuito. A questo scopo la norma prevede che Aliplast, in qualità di produttore che ha ottenuto il riconoscimento del proprio sistema autonomo, debba corrispondere al Consorzio CONAI gli importi dovuti a copertura dei servizi che questo ha erogato, ovvero a copertura dei costi che ha sostenuto per gestire i rifiuti rientranti nella gestione autonoma.

4.2 COME RICONOSCERE IL RIFIUTO PARI

Gli imballaggi PARI vengono contrassegnati da un apposito marchio che ne permette l’identificazione. Il marchio può essere sottoposto a revisioni e quindi subire delle modifiche nel tempo, pertanto al rilascio di un nuovo marchio segue un periodo in cui i rifiuti sono ancora contrassegnati dal marchio precedente, ed un periodo in cui si trovano entrambi i marchi (“nuovo” e “vecchio”). Si riportano di seguito le precedenti versioni del marchio PARI, **ed il marchio definitivo rilasciato a partire dal Gennaio 2016**. Tutti sono ugualmente in grado di permettere l’identificazione univoca del rifiuto PARI.



⁹ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 218, c.1, lettera d) “imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei”.

¹⁰ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 218, c.1, lettera c) “imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”.

¹¹ Cfr. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, art. 226, c.2 “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall’articolo 221, comma 4”.

I riferimenti riportati permettono di entrare in contatto, tanto con la rete di raccolta diretta Aliplast, quanto con i raccoglitori terzi convenzionati con l'azienda, in modo da permettere l'organizzazione del ritiro dei rifiuti marchiati PARI. Le informazioni minime da fornire per organizzare il ritiro sono: il quantitativo di rifiuti disponibile ed eventuali quantità di rifiuti simili a quelli generati dagli imballaggi PARI di cui si richiede la gestione, al fine di ottenere una migliore efficienza nell'attività di raccolta.

4.3 RACCOLTA ED AVVIO A RICICLO

La raccolta di rifiuti PARI può avvenire, sia su contatto diretto da parte dell'utente finale con Aliplast e la sua rete di raccolta (produttore del rifiuto), che tramite raccoglitori indipendenti (detentori del rifiuto) che si trovino ad intercettare materiale marchiato. Anche a questi ultimi viene data la possibilità di entrare in contatto con Aliplast, tramite i canali dedicati al sistema autonomo, al fine di organizzare il ritiro del rifiuto. Per ottenere maggiore efficienza nella raccolta, il rifiuto PARI può essere conferito unitamente con i rifiuti "similari", ovvero con altri rifiuti di imballaggio in polietilene, secondari e terziari, di origine industriale/commerciale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerabili come simili:

- I fardelli in polietilene, destinati al confezionamento di bottiglie di acqua, latte, soft drinks, etc., ad esclusione di quelli stampati destinati all'imballo delle sei bottiglie per l'asporto da parte del cliente finale;
- Gli imballaggi industriali, estensibili, lineari, termoretraibili destinati alla copertura, alla protezione ed al trasporto delle merci, ovvero quegli imballaggi che proteggono i prodotti fino alla consegna presso gli utenti finali (attività commerciali, artigianali, industriali);
- Gli imballaggi in polietilene, che non siano stati contaminati dal contatto diretto con generi alimentari e prodotti deperibili, sia trasparenti che colorati, compresi i sacchi in polietilene, stampati e non, ad uso industriale;



A seconda dei quantitativi disponibili, delle esigenze logistiche del produttore/detentore e dell'effettiva qualità del materiale, Aliplast può provvedere a fornire una quotazione rispetto all'eventuale valore dello stesso, assicurando in ogni caso, il conferimento a titolo gratuito anche nei casi in cui non esistessero gli estremi per una valorizzazione economica del rifiuto.

I raccoglitori terzi che intercettano rifiuto PARI ed intendono collaborare con il sistema autonomo, possono essere coinvolti da Aliplast in qualità di soggetti convenzionati, impegnandosi ad operare in favore della raccolta degli imballaggi PARI nel bacino territoriale concordato e monitorando con l'azienda l'avvio a riciclo degli stessi.

5. ISTRUZIONI ALL'UTILIZZO DEI MODELLI PARI

5.1 INFORMATIVA ED ANAGRAFICA CONAI POLIECO PARI

Tra i requisiti che la norma impone di rispettare ai produttori che intendano avviare un sistema di gestione autonoma, si colloca l'obbligo di informare gli utilizzatori in merito alle modalità del sistema adottato. A quest'obbligo si unisce la necessità, per permettere la corretta applicazione delle differenti forme di contribuzione ambientale in fase di vendita dei prodotti dell'azienda, di raccogliere informazioni dettagliate in merito all'utilizzo cui gli stessi sono destinati, unitamente alle informazioni necessarie per la registrazione del cliente nel sistema informativo di Aliplast.

A tal proposito sono stati sviluppati due documenti complementari, uno di natura informativa (I035 "Informativa CONAI POLIECO PARI") ed uno per la rilevazione delle informazioni (R110 "Rilevazione dati clienti"). Lo scopo dell'informativa è guidare l'utilizzatore nel riconoscere, in funzione dell'utilizzo, la contribuzione corretta. Nel caso della produzione Aliplast può essere:

- L'applicazione del Contributo Ambientale CONAI, qualora il cliente acquisti dei semilavorati (p.es. il film rigido – Lastra – in PET) destinati all'autoproduzione di imballaggi intesa come produzione e riempimento/utilizzo da parte del medesimo soggetto;
- L'applicazione del Contributo POLIECO, qualora il cliente acquisti beni non durevoli in polietilene (p.es. film flessibile in PE), ossia non destinati a divenire imballaggi o beni durevoli;
- L'applicazione del Costo di gestione PARI, qualora il cliente acquisti imballaggi e la vendita degli stessi, da parte di Aliplast, si configuri come "prima cessione".

Relativamente a quest'ultima fattispecie il modello R110, come illustrato nell'informativa I035, richiede all'utilizzatore la compilazione della sezione B.1. IMBALLAGGI IN PE – SISTEMA PARI, ovvero sottoscrivere la ricezione e comprensione dell'informativa, confermando il benestare all'apposizione del marchio¹² dichiarando la propria posizione nei confronti del Costo di Gestione PARI, cui l'utilizzatore/cliente sarà:

- "Completamente soggetto" - nel caso in cui impieghi l'imballaggio sul territorio nazionale o in ogni caso non abbia attivato procedure di esenzione "ex-ante" per i quantitativi di imballaggi esportati;
- "Parzialmente soggetto" - nel caso in cui abbia attivato procedure di esenzione "ex-ante" per i quantitativi di imballaggi esportati (solo per il primo anno, è possibile impiegare anche per PARI la dichiarazione già presentata a CONAI: vi preghiamo di contattarci per maggiori chiarimenti in merito).

5.2 INFORMAZIONI PARI DOPO LA PRIMA CESSIONE

La divulgazione di informazioni successivamente alla prima cessione può configurarsi in due modalità differenti:

- Da un rivenditore all'effettivo utilizzatore dell'imballaggio: in questo caso è il rivenditore a rapportarsi con Aliplast e, quindi, ad aver ricevuto le informazioni sul sistema autonomo e sottoscritto il modello R110. L'effettivo utilizzatore dell'imballaggio si rapporta con il rivenditore, rendendo necessaria la divulgazione delle informazioni da parte di quest'ultimo (1);
- Dall'utilizzatore dell'imballaggio all'utente finale: l'utilizzatore che sceglie gli imballaggi PARI può divulgare ai propri clienti (utenti finali dell'imballaggio) le opportune informazioni sulle peculiarità del Sistema per sfruttare il potenziale comunicativo dell'impiego di imballaggi riciclati e riciclabili destinati ad una rete di raccolta specialistica di cui gli utenti finali possono fruire, sia per conferire i rifiuti a marchio PARI, sia per gestire i rifiuti "similari" a questi per tipologia e impiego assicurandone l'avvio diretto a riciclo (2).

Per quanto concerne la comunicazione da rivenditore ad utilizzatore effettivo (1), questa è un requisito sostanziale per il corretto funzionamento del Sistema PARI: il rivenditore è tenuto ad impiegare il modello M238, fornito in formato MS Word, per poter essere riportato sulla propria carta intestata ed eventualmente adattato ad esigenze specifiche, pur mantenendo intatti i contenuti presenti.

¹² Salvo casi particolari, il mancato consenso all'apposizione del marchio impedisce la prosecuzione del rapporto commerciale con Aliplast. Possono essere esonerati dalla marchiatura, in via occasionale e per quantitativi non significativi, imballaggi destinati a prodotti sui quali la marchiatura creerebbe problemi di natura tecnica (p.es. migrazione inchiostro verso il prodotto imballato)

Aliplast agisce a supporto del rivenditore, su richiesta di quest'ultimo, nella formazione dell'ufficio commerciale e dell'ufficio amministrazione in riferimento al Sistema PARI, in modo da armonizzare la diffusione delle informazioni e la loro corretta applicazione.

Riguardo alla comunicazione verso l'utente finale (2) questa si concretizza tramite l'utilizzo del modello M239, fornito come il modello M238 in formato MS Word per poter essere riportato su carta intestata dell'utilizzatore, ed adattato alle esigenze specifiche. Diversamente dal modello M238, i cui contenuti sono fissati e la cui trasposizione deve rimanere fedele all'originale, nel caso del modello M239, trattandosi di un'iniziativa di comunicazione, è possibile concordare la personalizzazione ritenuta più opportuna con Aliplast, dando risalto all'impiego di imballaggi riciclati ed al conseguente beneficio ambientale ed ancor più alla possibilità di conferire gli stessi all'interno di un circuito specializzato che ne garantisca la massima valorizzazione e l'avvio a riciclo.

5.3 PROCEDURA EXPORT CONSUNTIVA

Questa procedura si rivolge agli utilizzatori che abbiano acquistato imballaggi PARI, in assoggettamento totale al Costo di gestione PARI, ed a fine anno intendono richiedere rimborso per i quantitativi inviati all'estero. La procedura si articola in due sezioni principali, una dedicata ai dati anagrafici dell'azienda ed una dedicata ai quantitativi trattati. Deve essere presentata dall'utilizzatore di imballaggi PARI entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo a quello a cui si riferisce, ovvero quello in cui sono stati acquistati gli imballaggi oggetto della richiesta di rimborso.

Nella tabella "quantitativi" è necessario indicare distintamente i quantitativi di materiali acquistati in esenzione, quelli acquistati in assoggettamento (nel caso in cui, nel corso dell'anno, siano stati effettuati anche acquisti in esenzione) ed i quantitativi di imballaggi venduti all'estero. Sulla base dei quantitativi venduti all'estero, dopo essere stati assoggettati al Costo di gestione PARI, viene calcolato il rimborso da richiedere al proprio fornitore di imballaggi PARI.

Contestualmente a questa richiesta di rimborso è possibile richiedere di passare alla procedura PREVENTIVA [Vedi 5.4 "Procedura export PREVENTIVA"]. In questo caso, sarà necessario indicare anche il quantitativo totale di imballaggi PARI venduti: il plafond di esenzione sarà dato dal rapporto tra imballaggi PARI venduti all'estero ed imballaggi PARI venduti in totale.

Nel momento in cui si scelga di passare alla procedura PREVENTIVA, il fornitore provvederà ad applicare il plafond di esenzione, sulle cessioni di imballaggi, a partire dal 1° marzo, con validità fino alla fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo.

ESEMPIO ILLUSTRATIVO:

L'azienda **ROSSI MARIO s.r.l.** ha acquistato dal rivenditore **BIANCHI LUIGI S.p.A.**, nel corso dell'anno solare precedente, 100.000 kg di imballaggi PARI, in un'unica fornitura completamente assoggettati al Costo di gestione PARI.

L'azienda, successivamente ha verificato, sulla base di una serie di pesate a campione, che per ogni pallet di merce venduta viene impiegato un cappuccio PARI del peso 1,500 kg. I dati aziendali sulle vendite rilevano che sono stati venduti, in totale, 60.000 pallet di materiale di cui 40.000 all'estero e 20.000 in Italia. A questo punto il calcolo degli imballaggi venduti si riassume come segue:

Vendite imballaggi PARI: 60.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 90.000 kg di cui:

Vendite estero imballaggi PARI: 40.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 60.000 kg

Vendite Italia imballaggi PARI: 20.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 30.000 kg

Entro la fine del mese di febbraio l'azienda provvede a richiedere rimborso al rivenditore **BIANCHI LUIGI S.p.A.** per le tonnellate di imballaggi PARI vendute all'estero, trasmettendo la dichiarazione a mezzo Raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata e, contestualmente alla richiesta di rimborso, decide di effettuare il passaggio alla procedura PREVENTIVA:

QUANTITATIVI	A) Acquisti di imballaggi PARI effettuati nell'anno precedente [ton]	ESENTI	ASSOGGETTATI
			0,000
	B) Vendite estere di imballaggi PARI con assoggettamento a costo di gestione PARI [ton]		60,000
	C) Costo di gestione PARI [€/ton] ¹³		90,00
	D) Importo richiesto a rimborso (B x C) [€]		€ 4.200,00
□	Inoltre, richiede di passare alla procedura PREVENTIVA, ed a tal proposito dichiara:		
	E) Vendite totali di imballaggi PARI con assoggettamento a costo di gestione P.A.R..I. [ton]		90,000
	F) PLAFOND ANNO CORRENTE (B/E x 100) [%]		67%
	<ul style="list-style-type: none"> • Di richiedere ai propri fornitori di imballaggi PARI l'esenzione dal Costo di Gestione nei limiti massimo del PLAFOND indicato; • Sin d'ora, la propria disponibilità a documentare al gestore del Sistema PARI la presente dichiarazione; • Con la sottoscrizione della presente, di essere a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti al gestore del Sistema PARI, e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza. 		

Il rivenditore provvederà a rimborsare direttamente l'importo dovuto e ad applicare il plafond di esenzione del 67% a far tempo dal 1° marzo. Inoltre, provvederà ad effettuare una propria dichiarazione per attività di export ad Aliplast, con la procedura PREVENTIVA o con quella CONSUNTIVA, conteggiando sui quantitativi venduti all'estero anche quelli esportati "indirettamente" dal proprio cliente.

Nota: il modello R113 va inviato al proprio fornitore di imballaggi PARI entro la fine del mese di febbraio dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la richiesta di rimborso. Non verranno accettate richieste di rimborso presentate oltre il termine.

5.4 PROCEDURA EXPORT PREVENTIVA

La procedura in oggetto si rivolge agli utilizzatori che abbiano acquistato imballaggi PARI in esenzione nel corso dell'anno solare precedente, tenendo conto che l'acquisto in esenzione può essere stato effettuato, sia con il plafond PARI che, limitatamente al primo anno di acquisto dal sistema autonomo, con il plafond CONAI. Il modello R111, ovvero la "Dichiarazione dell'utilizzatore per attività di export – procedura PREVENTIVA", deve essere trasmesso direttamente al proprio fornitore di imballaggi PARI, sia esso la stessa Aliplast o un rivenditore, entro il 28 febbraio di ogni anno, a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata (nel caso di utilizzo della PEC, devono essere certificate entrambe le caselle, sia quella del mittente che quella del destinatario).

Nel dettaglio, il modello si articola in due diverse sezioni: dati anagrafici e tabella quantitativi. La tabella quantitativi, per essere correttamente compilata, richiede tre dati fondamentali ovvero: il quantitativo di imballaggi acquistati in esenzione, venduti all'estero e quelli venduti in totale.

Il dato inerente agli acquisti è facilmente desumibile dalle fatture di acquisto rientranti nel Sistema PARI e si riferisce ai quantitativi esentati, in quanto rientranti nel plafond di esenzione.

I dati di vendita andranno determinati tramite una scheda tecnica che rappresenta la descrizione delle modalità impiegate per determinare i quantitativi di imballaggi venduti. La stessa, può basarsi sulle distinte base degli articoli piuttosto che su altre modalità di scorporo. In ogni caso, è sempre possibile, per l'utilizzatore, richiedere la consulenza dei tecnici Aliplast per verificare le modalità più adatte alle proprie esigenze, direttamente o per il tramite del proprio fornitore di imballaggi PARI.

Una volta ricavati i dati di cui sopra è sufficiente applicare le formule riportate sul modello: il nuovo plafond sarà dato dal rapporto tra gli imballaggi venduti all'estero e gli imballaggi venduti in totale mentre, dalla sottrazione tra il quantitativo di imballaggi venduti all'estero e quelli acquistati in esenzione, sarà possibile ricavare il saldo delle esenzioni, a debito o a credito. Se il cliente ha esportato più del previsto, il fornitore di imballaggi PARI provvederà ad emettere nota di credito e rimborsare il Costo di gestione PARI non dovuto, se l'esportazione è stata inferiore alle previsioni, emetterà fattura a saldo della posizione.

¹³ Il Costo di gestione PARI viene determinato annualmente contestualmente alla redazione del Piano Specifico di Prevenzione e Gestione, sulla base delle previsioni in termini di costi specifici per il funzionamento del sistema, e di imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale. L'importo riportato sul modello R111 fa riferimento a quello dell'anno solare cui la dichiarazione si riferisce (nell'esempio, quello in vigore dal 01/01/2015, ovvero 90 €/ton)

RIVENDITORI: per i rivenditori che decidono di utilizzare la “Procedura PREVENTIVA”, il quantitativo di imballaggi venduti all'estero nell'anno solare precedente è dato dalla somma degli imballaggi effettivamente venduti a Clienti esteri con quelli esportati “indirettamente”, ovvero dichiarati come esportati dai propri Clienti tramite le procedure PREVENTIVA o CONSUNTIVA.

ESEMPIO 1:

L'azienda **ROSSI MARIO s.r.l.** ha acquistato, nel corso dell'anno precedente, 10.000 kg di imballaggi PARI in un'unica fornitura, beneficiando del plafond del 70% comunicato tramite il modulo 6.5 FORNITORI di CONAI. Aliplast ha applicato tale plafond alla vendita PARI vendendo 3.000 kg in assoggettamento al Costo di gestione PARI e **7.000 kg in esenzione** (Questo quantitativo rappresenta la voce “B) Acquisti esenti per export imballaggi PARI anno precedente” del modello R111).

L'azienda, successivamente, ha verificato, sulla base di una serie di pesate a campione, che per ogni pallet di merce venduta viene impiegato un cappuccio PARI del peso 1,500 kg. I dati aziendali sulle vendite rilevano che sono stati venduti in totale 6.000 pallet di materiale, di cui 4.000 all'estero e 2.000 in Italia. A questo punto il calcolo degli imballaggi venduti si riassume come segue:

Vendite imballaggi PARI: 6.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 9.000 kg di cui:

Vendite estero imballaggi PARI: 4.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 6.000 kg

Vendite Italia imballaggi PARI: 2.000 pallet x 1,500 kg/pallet = 3.000 kg

Entro la fine del mese di febbraio dell'anno in corso, l'azienda invia ad Aliplast il modello R111 con la tabella quantitativi compilata come di seguito:

TABELLA QUANTITATIVI	A) Vendite estere imballaggi PARI anno precedente [ton]	6,000
	B) Acquisti esenti per export imballaggi PARI anno precedente [ton]	7,000
	C) Vendite totali imballaggi PARI anno precedente [ton]	9,000
	D) PLAFOND ANNO CORRENTE (A/C x 100) [%]	67%
	E) Saldo esenzioni anno precedente (A – B) [ton]	- 1,000
	F) Costo di gestione PARI [€/ton] ¹⁴	90,00
	G) Importo a saldo (E x F) [€]	- 90,00 €

L'azienda ha esportato meno di quanto previsto, per cui Aliplast emetterà fattura a saldo dell'importo di cui alla lettera G). A partire dal 1° marzo, Aliplast applicherà il nuovo plafond del 67%.

Nota: il modello R111 va inviato al proprio fornitore di imballaggi PARI entro la fine del mese di febbraio, in ogni caso il plafond ha durata fissa a partire dal 1° marzo dell'anno della dichiarazione fino alla fine di febbraio dell'anno successivo. Per le aziende che entro la scadenza non invieranno i modelli, a partire dal 1° marzo verrà applicato il Costo di gestione PARI sul 100% del materiale.

CONTATTI: Per trasmettere le dichiarazioni ad Aliplast, è possibile impiegare il numero fax 0422 / 83.73.30, l'indirizzo PEC aliplastspa@legalmail.it, o a mezzo raccomandata AR all'indirizzo dell'azienda (Via delle Fornaci 14 – 31036 Ospedaletto di Istrana (TV)). Maggiori informazioni possono essere reperite al numero verde 800.01.55.00.

¹⁴ Il Costo di gestione PARI viene determinato annualmente contestualmente alla redazione del Piano Specifico di Prevenzione e Gestione, sulla base delle previsioni in termini di costi specifici per il funzionamento del sistema, e di imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale. L'importo riportato sul modello R111 fa riferimento a quello dell'anno solare cui la dichiarazione si riferisce (nell'esempio, quello in vigore dal 01/01/2015, ovvero 90 €/ton)

5.5 SINTESI DEI MECCANISMI DI ESENZIONE

Entrambe le procedure dedicate all'esportazione, sia l'esenzione preventiva, che la richiesta di rimborso a consuntivo, si basano sul calcolo dei quantitativi di imballaggi inviati all'estero e sulla comunicazione degli stessi, direttamente al proprio fornitore di imballaggi PARI. Se questo è un rivenditore, lo stesso comunicherà, a sua volta, tali quantitativi ad Aliplast.

Il produttore di imballaggi, dopo aver raccolto tutte le dichiarazioni degli utilizzatori e dei rivenditori, provvederà al consolidamento dell'immesso al consumo al netto delle attività di export.

Il rapporto, in questo modo, è in ogni caso diretto tra l'azienda ed il proprio fornitore. Tutto ciò crea, nel Sistema di gestione autonoma, un reale coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti ai fini della corretta attuazione delle procedure, a garanzia della partecipazione attiva degli stessi al raggiungimento degli obiettivi.

Al fine di garantire la massima trasparenza, i soggetti si impegnano a permettere l'effettuazione di controlli da parte di Aliplast, permettendo alla stessa di monitorare il corretto funzionamento del sistema.